



## CITTA' DI MOLFETTA

### PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 287

del 15/11/2010

#### *O G G E T T O*

#### **Rimborso spese legali a Dirigente comunale.**

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista e richiamata la propria deliberazione n. 52 del 02.03.2010, esecutiva a sensi di legge, con la quale fu espresso nulla osta alla nomina da parte di un dirigente comunale imputato in un processo penale del proprio legale di fiducia nella persona dell'Avv. Antonella Bellomo.
  - Vista la richiesta di rimborso delle spese legali presentata nell'ammontare di € 1.319,46 dal dirigente a seguito del decreto di archiviazione disposto dal G.I.P. di Trani.
  - Rilevato che , ai sensi dell'art.12 del C.C.N.L. sottoscritto il 12.02.2002 dell'Area Dirigenza del Comparto "Regioni ed Autonomie Locali" nonché per consolidata giurisprudenza e dottrina, il rimborso delle spese legali è subordinato al concomitante realizzarsi delle seguenti condizioni:
    - a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti e doveri d'ufficio;
    - b) sentenza di assoluzione nel merito;
    - c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
  - Considerato che risultano avverate tutte e tre le condizioni, infatti:
    - a) il dirigente è stato indagato nell'ambito delle sue funzioni d'ufficio;
    - b) il decreto di archiviazione del G.I.P., su conforme richiesta del P.M., ha verificato nel merito la infondatezza dei fatti;
    - c) la accertata infondatezza dei fatti contestati ha verificato la legittimità del comportamento tenuto dal dirigente, per cui nessun conflitto di interessi sorge con l'Amministrazione;
  - Ritenuto, pertanto, di procedere a liquidare in favore del dirigente ...omissis...la somma di € 1.319,46 a titolo di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute;
  - Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per quanto attiene la regolarità contabile;
  - Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. approvato con D. Lvo 18.08.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

## DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di rimborsare in favore del dirigente comunale ...omissis...la somma di € 1.319,46 a titolo di spese legali sostenute in procedimento penale concluso con assoluzione piena.
- 2) Di imputare la somma di € 1.319,46 al Cap. 14860 del bilancio 2010.
- 3) Di autorizzare la Ragioneria Comunale a procedere alla liquidazione di cui sopra previa comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.